

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Convenuti: Ulrich Deppe, Hanne-Rose Deppe, Thomas Deppe, Matthias Deppe, Christine Urban (nata Deppe) (C-7/05), Siegfried Hennings (C-8/05), Hartmut Lübbe (C-9/05)

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, nn. 2, 4 e 5, del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 173, pag. 14), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 3 dicembre 1998, n. 2605 (GU L 328, pag. 6) — Ammontare dell'equa remunerazione dovuta al titolare di una privativa comunitaria — Nozione di ammontare «sensibilmente più basso» rispetto all'importo percepito per la produzione su licenza di materiale di moltiplicazione — Remunerazione pari all'80 % degli importi dovuti per tale produzione su licenza

**Dispositivo**

1) *La remunerazione forfetaria pari all'80 % dell'ammontare percepito nella stessa zona per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà, in caso di ricorso alla deroga agricola di cui all'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, non soddisfa il requisito secondo cui la detta remunerazione dev'essere di importo «sensibilmente più basso» di quello percepito per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 3 dicembre 1998, n. 2605, fatta salva la valutazione effettuata dal giudice nazionale delle altre circostanze pertinenti di ciascuna causa principale.*

2) *I criteri che consentono di valutare l'importo della remunerazione del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono definiti all'art. 5, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98. I detti criteri sono privi di effetto retroattivo, ma possono fungere da orientamento per il calcolo di tale remunerazione per quanto riguarda le coltivazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2605/98.*

3) *Affinché un accordo concluso tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori, menzionato all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 1768/*

*95, come modificato dal regolamento n. 2605/98, funga da linea direttrice in tutti i suoi parametri, occorre che tale accordo sia stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, e ciò anche se è stato concluso prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 2605/98. Un tale accordo può prevedere un tasso di remunerazione diverso da quello previsto, in subordine, dall'art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98.*

4) *In mancanza di un accordo applicabile tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori, la remunerazione del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dev'essere determinata ai sensi dell'art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98, in un importo fisso che non costituisce né un limite massimo né un limite minimo.*

(<sup>1</sup>) GU C 82 del 2.4.2005.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV)/Regione Lombardia**

(Causa C-60/05) (<sup>1</sup>)

**(Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409/CEE — Deroghe al regime di protezione)**

(2006/C 178/08)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

**Parti nella causa principale**

Ricorrenti: WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV)

Convenuta: Regione Lombardia

Interveniente: Associazione migratoristi italiani

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Condizioni per l'esercizio del potere degli Stati membri di derogare al divieto di uccidere o di catturare specie protette — Specie del fringuello e del fringuello del nord

**Dispositivo**

- 1) L'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, impone agli Stati membri, indipendentemente dalla ripartizione interna delle competenze determinata dall'ordinamento giuridico nazionale, di garantire, nell'adottare le misure di trasposizione di tale disposizione, che, in tutti i casi di applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le specie protette, i prelievi venatori autorizzati non superino un tetto — da determinarsi in base a dati scientifici rigorosi — conforme alla limitazione, imposta da tale disposizione, dei detti prelievi a piccole quantità.
- 2) Le disposizioni nazionali di recepimento relative alla nozione di «piccole quantità» enunciata all'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409 devono consentire alle autorità incaricate di autorizzare prelievi in deroga di uccelli di una determinata specie di fondarsi su indici sufficientemente precisi quanto ai quantitativi massimi da rispettare.
- 3) Nel recepire l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, gli Stati membri sono tenuti a garantire che, indipendentemente dal numero e dall'identità delle autorità incaricate, nel loro ambito, di dare attuazione a tale disposizione, il totale dei prelievi venatori autorizzati, per ciascuna specie protetta, da ciascuna delle dette autorità non superi il tetto, conforme alla limitazione di tali prelievi a «piccole quantità», fissato per la detta specie per tutto il territorio nazionale.
- 4) L'obbligo incombente agli Stati membri di garantire che i prelievi di uccelli siano effettuati solo in «piccole quantità», a norma dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, esige che i procedimenti amministrativi previsti siano organizzati in modo tale che tanto le decisioni delle autorità competenti di autorizzazione dei prelievi in deroga, quanto le modalità di applicazione di tali decisioni siano assoggettate ad un controllo efficace effettuato tempestivamente.

(<sup>1</sup>) GU C 93 del 16.4.2005.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 8 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-71/05) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/30/CE — Trasporto aereo — Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità — Omessa trasposizione entro il termine impartito)**

(2006/C 178/09)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Huttunen, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: S. Schreiner, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione, entro il termine prescritto, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GU L 85, pag. 40)

**Dispositivo**

- 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 82 del 2.4.2005